

**OGGETTO:** L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche David S.n.c.” (P. IVA 00659560601). Presidio sanitario sito in via Giurati n.11 - 03039 Sora (FR). Rettifica ed integrazione del D.C.A. n. U00218 del 30/05/2018.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 05/06/2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la deliberazione della Giunta regionale del 12/06/2018, n. 279 con la quale, nelle more della sottoscrizione del contratto e della decorrenza del relativo incarico da parte del dott. Renato Botti, è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Valentino Mantini, Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10/02/2011 che modifica e integra DCA n. U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'atto 2, commi da 73 a 80;
- la D.G.R. 200 del 20/04/2018 recante “*Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti alla direzione regionale Salute e Politiche sociali - proroga*”.

### VISTI

- il DCA n. U00282 del 12/11/2012, recante: “*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Struttura Ambulatoriale Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche David S.n.c.”, gestito dalla Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche David S.n.c. (P. IVA 00659560601), con sede in Via Giurati n.11 - 03039 Sora (Frosinone)*”;
- il DCA n. U00181 del 14/05/2018, recante: “*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche David S.n.c.” (P. IVA 00659560601). Presidio sanitario sito in via Giurati n.11 - 03039 Sora (FR). Variazione del Direttore Sanitario.*”;
- il DCA n. U00218 del 30/05/2018, recante: “*L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. “Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche David S.n.c.” (P. IVA 00659560601). Presidio sanitario sito in via Giurati n.11 - 03039 Sora (FR). Variazione del Legale Rappresentante.*”;

**RILEVATO** d'ufficio, che il presidio sanitario di cui trattasi è sito in Sora, via Giurati n. 11 e non in via Giurati n. 11, e che il Legale Rappresentante della società, dott. Caslini Giuliano, è nato a Carate Brianza (MB) e non a Pisa, come invece indicato nel D.C.A. n. U00218 del 30/05/2018;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto d'ufficio dell'errore materiale, e di rettificare ed integrare il DCA n. U00218 del 30/05/2018, con l'indicazione dell'indirizzo del presidio sanitario, sito in via Giurati n. 11 – 03039 Sora (FR), e con l'indicazione che il Legale

Rappresentante della società "Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche David S.n.c." (P. IVA 00659560601), dott. Caslini Giuliano, è nato a Carate Brianza (MB);

#### DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:  
- di prendere atto d'ufficio dell'errore materiale, e di rettificare ed integrare il DCA n. U00218 del 30/05/2018, con l'indicazione dell'indirizzo del presidio sanitario, sito in via Giuriati n. 11 – 03039 Sora (FR), e con l'indicazione che il Legale Rappresentante della società "Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche David S.n.c." (P. IVA 00659560601), dott. Caslini Giuliano, è nato a Carate Brianza (MB);

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con i DCA n. U00282/2012, n. U00181/2018 e n. U00218/18.

Il presente provvedimento sarà notificato al Legale Rappresentante della Società, nonché comunicato al Comune di Sora e alla Asl di Frosinone.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque questa, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Nicola Zingaretti

